

Zeitschrift: Action : Zivilschutz, Bevölkerungsschutz, Kulturgüterschutz = Protection civile, protection de la population, protection des biens culturels = Protezione civile, protezione della popolazione, protezione dei beni culturali

Herausgeber: Schweizerischer Zivilschutzverband

Band: 50 (2003)

Heft: 7

Artikel: 1.1.2004 : al via la nuova protezione della popolazione

Autor: [s.n.]

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-369796>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 15.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

gano la popolazione, le 7750 sirene vengono testate periodicamente. L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) effettua la prova annuale delle sirene in collaborazione con i Cantoni, i Comuni e dal 2004 anche con gli esercenti degli impianti d'accumulazione (vedi articolo seguente).

Collaborazione fra le autorità

Nel campo dell'allarme è richiesta una collaborazione stretta e coordinata fra le autorità. La nuova ordinanza stabilisce quindi

anche chi è responsabile per il funzionamento dei mezzi per dare l'allarme, per l'azionamento delle sirene e per l'informazione all'attenzione della popolazione. Di regola, l'ordine di emettere il segnale d'allarme viene impartito dalla Centrale nazionale d'allarme (organo dell'UFPP). Ogni autorità competente ha però la possibilità ed il diritto di azionare di propria iniziativa le sirene in caso di sinistri locali e regionali. L'allarme acqua viene emesso dagli esercenti degli impianti d'accumulazione. In caso di allarme, e in particolare di

falso allarme, si deve informare immediatamente la polizia cantonale. Secondo la nuova Legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, la Confederazione si assume le spese per la realizzazione dei sistemi d'allarme. La pianificazione dettagliata dei sistemi compete ai Cantoni, mentre la manutenzione e l'esercizio sono a carico dei Comuni. I sistemi per dare l'allarme acqua costituiscono un'eccezione: la manutenzione e la prontezza operativa incombono agli esercenti degli impianti d'accumulazione. □

1.1.2004: al via la nuova protezione della popolazione

DDPS. Il Consiglio federale ha decretato, il 4 novembre, l'entrata in vigore della nuova Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) per il 1° gennaio 2004. In occasione della votazione del 18 maggio 2003 il popolo svizzero aveva approvato la riforma della protezione della popolazione con una maggioranza di quattro quinti. La realizzazione della riforma è ora essenzialmente nelle mani dei Cantoni.

La riforma della protezione della popolazione regola la collaborazione fra le cinque organizzazioni partner: polizia, pompieri, sanità pubblica, servizi tecnici e protezione civile. Un sistema coordinato d'intervento garantirà

una migliore protezione della popolazione, in particolare in caso di catastrofi e altre situazioni d'emergenza.

Nella prima parte della nuova legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile sono disciplinate la collaborazione e la ripartizione delle competenze tra le organizzazioni partner. La seconda parte contiene le disposizioni concernenti la protezione civile. Per legge, le altre organizzazioni partner sono di competenza cantonale. Il fatto che in futuro la protezione civile sarà impiegata principalmente per far fronte a catastrofi e altre situazioni d'emergenza permette di ridurre a 120 000 gli attuali 280 000 militi.

La nuova legge introduce una chiara ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: in futuro la Confederazione si occuperà in particolare degli aspetti concettuali e delle attività di coordinamento, e si assume la responsabilità per eventi di portata nazionale. In linea di principio, però, sono i Cantoni i responsabili della protezione della popolazione. Per questo godranno di un più ampio margine di manovra nel campo della protezione civile. I Cantoni stanno adattando leggi e strutture cantonali alle nuove esigenze.

Il 18 maggio 2003 il popolo svizzero ha approvato la riforma con l'80,5 % dei voti. □


PROTEZIONE CIVILE

RECLUTAMENTO

Stivali da combattimento per la PCI

UFPP. Per prestare interventi in caso di catastrofe ed altre situazioni d'emergenza, è necessario portare un abbigliamento adeguato. L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) ha perciò deciso di consegnare, a partire dal 2004, stivali da combattimento ai militi della protezione civile.

Le calzature inadeguate possono essere causa di molti infortuni, come è stato riscontrato durante gli interventi prestati dalla protezione civile per far fronte ai danni causati dall'uragano Lothar. In occasione del reclutamento verranno perciò consegnati



Dal 2004, in occasione del reclutamento verranno consegnati stivali da combattimento non solo ai militari, ma anche ai militi della protezione civile.

stivali da combattimento non solo ai militari, ma anche ai militi della protezione civile. Saranno esclusi dalla consegna degli stivali i militi incorporati nel personale di riserva.

Per il servizio riparazioni è stato trovato un accordo con l'Ufficio federale delle intendenze

delle Forze terrestri. I militi della protezione civile potranno sostituire gratuitamente gli stivali difettosi presso l'arsenale. Essi saranno però responsabili per la manutenzione dei loro stivali.

Consegna di occhiali

I reclutandi vengono sottoposti anche ad un esame della vista. A partire dal 2004, verranno consegnati occhiali non solo ai militari, ma anche ai militi della protezione civile con difetti visivi. Anche in questo caso si tratta innanzi tutto di ridurre il rischio d'infortunio. I risultati dell'esame della vista verranno trasmessi alla RUAG che spedisce gli occhiali montati direttamente ai militi della protezione civile.

Non verranno consegnati occhiali ai militi della protezione civile reclutati prima del 2004 o incorporati nel personale di riserva. Fanno eccezione a questa regola gli specialisti AC già incorporati, poiché durante l'istruzione necessitano d'occhiali adattati alla maschera di protezione. □